

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere Legislative.

Sista la Tabella annessa alla Legge Elettorale del 17 Marzo 1847 di ripartizione dei collegi elettorali, e ritenuto che moltiplici questi abbracciano non un solo Comune, ma più Mandamenti insieme; si stabilisce d'ordinarsi quanto segue.

Articolo 1°

I Collegi Elettorali s'intendono divisi in altrettante regioni quanti sono i Mandamenti che li compongono, qualunque sia il numero degli elettori di ciascun Mandamento.

Articolo 2°

I mandamenti separati da acque e torrenti, possono venire divisi in regioni per decreto dell'Intendente della Provincia, sempre quando possano essere improvvisamente interrotte le comunicazioni e raso con gli elettori impediti da forza maggiore di recarsi al loro luogo di mandamento.

Articolo 3°

Il Decreto Reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia venuta definitiva.

Articolo 4.^o

Gli Elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capo luogo di Mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che sarà data con Decreto Reale a termini dell'articolo 65 della legge elettorale.

Articolo 5.^o

Stanno ferme le disposizioni della Legge del 4 Marzo 1848 riguardante la circoscrizione dei Collegi di Torino e di Genova e la divisione in sezioni dei Mandamenti i cui Elettori eccedono il numero di quattrocento.

Articolo 6.^o

Nulla del resto è innovato alla Legge Elettorale del 4 Marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai Collegi della Sardegna.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

F. Attina *Emmanuel*

Signori Deputati!

L'Augusto fondatore delle nostre liberali istituzioni nello scopo di affrettare il momento in cui radunate le Camere Legislative il suo Popolo fosse chiamato ad usare in beneficio della patria di tutte le libertà che Esso gli aveva con esemplare generosità assicurato, pochi giorni dopo la emanazione dello Statuto sanzionava la legge del 19 Marzo 1848 che determinava le condizioni ed i modi per l'esercizio dei diritti elettorali.

Il breve spazio di tempo decorso fra la decretazione di quei due Sovrani Provvedimenti non permise che alla compilazione loro precedesse lo studio di raccolte statistiche circostanze indispensabili per la proporzionata distribuzione dei Collegi Elettorali e per la fissazione dei luoghi ove tornasse più comodo il radunarsi gli elettori.

Non è quindi a meravigliare se come

L'esperienza delle varie epoche in cui si do-
vettero convocare i Collegi Elettorali ha
dimostrato, buona parte di essi laddove
costano di più Massidamereti e
Comuni rari si riuniscono distribuiti
in modo di rendere ai singoli elettori
per la lunga distanza di via che hanno
a percorrere onde recarsi al centro eletto-
rale, distanza che talvolta ed in specie in
questi ultimi tempi per ragione di
atmosferiche condizioni, fu tale, da
togliere affatto agli elettori di certe contrade
la possibilità di recarsi al detto centro.

Per ovviare a questo inconveniente
che priva molti cittadini della facoltà
materiale di esercitare il più rilevante
diritto politico, vedersi dal Governo
l'opportunità di portare un emen-
damento alla Tabella di circoscri-
zione annessa alla Legge del 19
Marzo sovracitata nella parte che
concerne i Comuni ove si devono
radunare i Collegi.

Qui presentarsi l'alternativa di
ricevere il voto dai singoli elettori nel
proprio Comune, o di chiamarli al

Capo luogo di Mandamento, riservato
in ambi i casi la ricognizione di voti
al capo luogo del Collegio elettorale.

Varie considerazioni però sembravano
opporvi alla votazione nei rimpoli co-
muni, e specialmente il ristrettissimo
numero di Elettori di cui consistano
alcuni Comuni d'alto nei piani quanto
nei riti montagnosi; la difficoltà di
trovare fra questi pochi quegli indi-
vidui capaci di far parte dell'Ufficio
che deve dirigere le operazioni elettorali;
ed il pericolo di sacrificare in riflette
parziali ed impercettibili assemblee
la libera e spontanea volontà dei votanti
all'influenza dei fabbratori dell'opinione
pubblica, i quali con miglior agevolezza
si congiungono a questo triste fine nei
piccoli ed oscuri villaggi anziché nei
paesi popolati ed istruiti.

Subbene pertanto il Governo tenesse
per certo che tornasse più prudente
mezzo per conoscere la vera pubblica
opinione il chiamare i votanti al
Capo luogo di Mandamento da cui
dipende il loro Comune, volle però

rinfrancarsi del voto di quei tali che sono destinati a rappresentare gli interessi delle località, e quindi dell'emergente fece oggetto di apponito questo ai Consigli Divisionali del Regno nella scorsa sessione.

Ora tutti questi Consigli avendo riconosciuto la necessità d'introdurre la prenotata modificazione, ed il maggior numero di essi avendo opinato che sia più opportuna la votazione nei singoli capoluoghi di Mandamento anziché in ciascun Comune, penso di aderire al desiderio dei più proponendovi ad emanamento di quella parte della legge elettorale il seguente progetto di legge. Il quale tende a che i Collegi Elettorali quando sono composti di Mandamenti e Comuni sparsi; debbano dividersi in tante regioni quanti sono i Mandamenti, e gli elettori di ogni Comune allora soltanto debbano venire a deporre il loro voto al centro elettorale quando d'un solo Mandamento consista il

Collegio, e non sia già stato il medesimo, diviso in regioni convocate in luogo diverso.

Signori Deputati il Governo ha voluto con questa riforma facilitare agli Elettori l'esercizio di un tantissimo diritto politico, ha voluto remare per parte sua i motivi di scusa che taluni temeva lontani dall'urna elettorale.

Apprezzerete pertanto o Signori Deputati le benevole intenzioni del Governo se sopra un tale oggetto volgerete presto la vostra attenzione, ragionando della vostra autorità questa legge, la quale non alterando in modo alcuno il fondamento della legge elettorale, potrà senza inconvenienti ottenere la esecuzione immediata rendendo così per tutti li vostri concittadini praticabile il prezioso diritto d'elezione

Fig. 1.
N. 10

Progetto di legge
presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 26. 10^{bre} 1849.

Divisione dei Collegi Universitarii in
attributione di Sessioni quinquennali e
Mandamenti che li compongono.

SESSIONE 1850

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno

LETTA NELLA TORNATA DELL' 8 GENNAIO 1850

Divisione de' Collegi elettorali in altrettante Sezioni
quanti sono i Mandamenti che li compongono.

SIGNORI

Nel prendere ad esaminare il progetto di legge sottoposto alla vostra deliberazione, la Commissione considerava come potesse venire combattuto da due diverse opinioni.

L'una procede dal principio che la legge del 17 marzo 1848, si debba quando che sia emendare nel suo complesso, e perciò rimandando a tempo più opportuno quest' opera crede doversi per ora soprassedere dal mutarne alcuna parte. L'altra procedendo da un principio opposto tiene che le podestà legislative dello Stato debbano astenersi assolutamente da ogni deliberazione in proposito, temendo che qualsiasi innovazione possa recare qualche nocimento al sistema delle pubbliche libertà, quale si trova sancito dallo Statuto, e dalla legge elettorale. La prima opinione riguarda

la legge elettorale come un edificio di cui non si deve riparare alcuna parte, perchè prevede di doverlo demolire e surrogare con un altro. La seconda lo riguarda quasi come un'arca santa in cui non è lecito toccare chechessia, senza pericolo di profanazione. La Commissione non accolse nè l'una nè l'altra sentenza. Credette che la legge elettorale siccome quella che contiene un complesso di disposizioni larghe e liberali meriti che il Governo, ed il Parlamento si adoperino per conservarla in vigore, e per non alterarne lo spirito; per fare che i cittadini esercitino veramente il diritto che è loro assicurato; che la nazione cooperi efficacemente per mezzo degli elettori all'indirizzo della cosa pubblica. Credette che una riforma nel sistema di elezione non si potrebbe annunciare senza suscitare le speranze egualmente pericolose; e di coloro che nella via della libertà vorrebbero indietreggiare, e di coloro che vorrebbero progredire più presto e più oltre che non consentano le condizioni del nostro Governo e dei nostri costumi.

Ma appunto coll'intendimento di mantenere il sistema di liberalità sancito con la legge del 17 marzo 1848, la Commissione credette di dovervi proporre di consentire col Governo per introdurre nei particolari concernenti all'esecuzione, qualche variazione che l'esperienza, e l'opinione universale indicarono come acconcie ad agevolare agli elettori l'esercizio dei loro diritti, i quali finirebbero per divenire inefficaci, quando per usarne dovessero sostenere troppi disagi.

La legge del 17 marzo 1848 nella parte che concerne alla presente discussione vi fonda sopra due principii. Riunione degli elettori in collegii, ciascuno dei quali elegge un deputato: divisione in più sezioni di duecento elettori almeno dei collegi dove il numero degli elettori oltrepassa i quattrocento. Il progetto attuale propone che si estenda alquanto la divisione dei collegii in parecchie sezioni, che di ciascun mandamento si formi una sezione, qualunque siasi il numero dei suoi elettori. Il motivo si fonda sulla necessità di riparare all'inconveniente finora osservato dallo scarso numero degli elettori accorsi alle elezioni. Questo fatto risulta pur troppo dalle enumerazioni degli elettori che esercitarono il loro diritto.

Chi non vede come lo spirito del reggimento rappresentativo

sia falsato, quando le elezioni essendo opera non di tutti ma di alcuni, e nemmeno dei più fra gli elettori, manchi quella espressione genuina e sincera dell'opinione universale della nazione che è principio, onde ha vita la libertà dei popoli? Nè si può dubitare che la lontananza dell'urna elettorale dal domicilio degli elettori contribuisca assai a cosiffatto inconveniente.

La nostra legge estende il diritto elettorale ai piccoli possidenti, molti dei quali ritraggono il sostentamento dal quotidiano lavoro.

Chi non vede quanto sia grave per costoro abbandonare le cure giornalieri, sottostare ai dispendii di una gita lontana per accorrere alle elezioni? Si aggiunga la configurazione del nostro territorio la cui maggior parte fosse conformata a monte ed a colle, rende più gravi quei disagi, e quei danni.

Il voto dell'opinione pubblica suffraga ad una innovazione di questo fatto. Nel processo della legge del 17 marzo si notò come nella premura di radunare le Camere si ommettesse di raccogliere tutte le notizie di fatto che potevano occorrere per determinare in qual modo si dovesse esercitare il diritto elettorale.

Sul finire della prima legislatura il deputato Elia Benza fece una proposizione oggi introdotta dal Ministero, che portava l'urna elettorale ai capi luoghi di mandamento, e che era presa in considerazione dalla Camera con una deliberazione del 25 dicembre 1848.

Alla prima tornata dei consigli divisionali, il Governo gli interrogò sulle variazioni da portarsi nei luoghi della votazione. Dalle loro deliberazioni, e dalle discussioni che le precedono, si ravvisa essere desiderato dall'universale una variazione per cui il luogo della elezione sia accostato al domicilio degli elettori: niun voto essere stato espresso al Governo per mantenere la presente circoscrizione dei collegi elettorali.

Al cospetto di questi fatti, e di queste considerazioni la Commissione ha creduto che il Governo e le Camere rimanendosi dal portare qualche variazione nella legge che prescrive i luoghi in cui debbono aver luogo le votazioni si mostrerebbero restii alla lezione dell'esperienza, ed al voto dell'opinione pubblica, neghittosi in promuovere i provvedimenti necessarii per avvivare nel nostro popolo le abitudini della vita politica, nell'accostare l'urna agli

elettori si è creduto dover procedere sino a quel limite dove il numero troppo ristretto degli elettori non togliesse la possibilità di assicurare e l' esatta osservanza di tutte le forme con le quali la legge ha voluto assicurare la sincerità delle elezioni, e l' assoluta segretezza, e la piena indipendenza dei suffragii.

Si può con pieno fondamento affermare che queste condizioni si ottengano portando le votazioni in ciascun mandamento, e si avrebbe motivo a temere che mancassero, quando per legge generale le sezioni si formassero di minori frazioni di territorio.

L' art. 2 del progetto proposto dal Ministero lascia luogo a suddividere per decreto dell' Intendente in sezioni i mandamenti separati da acque e torrenti sempre quando possano essere improvvisamente intercettate le comunicazioni.

La Commissione non ha creduto dovere secondare questa proposizione. È paruto che allorquando l' impedimento delle comunicazioni sopravvenisse d' improvviso non lascerebbe all' Intendente il tempo di esserne ragguagliato, di dare il provvedimento di pubblicarlo in tempo per convocare in separata sezione gli elettori impediti di condursi al mandamento: è paruto che quando con le parole della legge si volesse accennare non alla improvvisa sopravvenienza, ma alla possibilità dell' impedimento non si debbe lasciare tanta larghezza d' arbitrio agli Intendenti i quali sollecitati dalle esigenze municipali potrebbero per avventura disperdere troppo le urne con scapito dell' indipendenza dei suffragii e della regolarità delle votazioni.

Non si vuole tacere che nel seno degli uffizi e della Commissione fu proposto che nelle provincie di territorio montuoso fosse fatta facoltà agli Intendenti, procedendo d' accordo coi Consigli provinciali, di dividere i mandamenti in sezioni. Proposta fondata sì che la lontananza dei luoghi, e le difficoltà degli accessi fossero tali che anche chiamati al capoluogo del mandamento, anzichè quello del circondario non sarebbe sperabile che gli elettori accorressero in gran numero. Questi motivi parvero di grave momento. Le agevolezze che si debbono fare agli elettori non hanno da giovare ad alcuni ma a tutti. Il suddividere i mandamenti in sezioni che per l' universalità dei casi sarebbe stata opera per una parte inutile o nociva in quanto agli effetti, per l' altra o disagevole o impossibile,

in quanto all'esecuzione, pare richiesta dalle particolari condizioni di alcune parti del territorio. Tuttavia la Commissione si rimase dal farvi alcuna proposizione su tale particolare. Il difetto di positivi documenti non le consentiva di proporre fin d'ora a quali provincie od a quali mandamenti potesse applicarsi questa eccezione. Per altra parte non volendo essa disperdere di troppo le urne, cosicchè l'eccezione recasse impedimento all'applicazione del principio, non avrebbe potuto senz'altro consentire ai Consigli divisionali o provinciali di dividere i mandamenti in sezioni.

Avrebbe dovuto anzitutto stabilire un numero di sezioni oltre le quali non potesse suddividersi il mandamento ad un numero di elettori al quale la sezione dovesse raggiungere. Niuna di queste proposizioni poteva farsi difettando noi come dianzi si accennava, di positivi documenti. Queste indicazioni si sono tuttavia volute dare, per chiamare l'attenzione del Governo su di un punto a cui accennarono già i voti dei Consigli delle Divisioni in cui la necessità di provvedere a così fatte emergenze si fa sentire più vivamente.

La legge del 17 marzo 1848 non definiva da chi dovesse stabilirsi il giorno della seconda votazione. Il progetto dispone che debbe stabilirsi per Decreto Reale. La Commissione ha creduto dover proporre che l'intervallo tra le due votazioni non potesse eccedere gli otto giorni. L'art. 65 della stessa legge stabiliva che gli elettori dovessero convenire nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che il Re stabilisce. Il progetto riservando al Governo l'esercizio di questa facoltà che è parte della tutela dell'ordine pubblico, pone per norma generale, la quale dovrà aver luogo ogni volta che non siasi data disposizione diversa, che gli elettori debbano convenire nei capiluogo di mandamento.

Tutte le altre disposizioni della legge del 17 marzo sono mantenute, come pure sono mantenute le disposizioni eccezionali dell'art. 114 rispetto alla convocazione dei collegi della Sardegna nei soli capiluogo delle provincie. Al quale proposito la Commissione non può a meno di instare vivamente presso il Ministero, affinchè si sollecitino i lavori necessarii, affinchè in questa nobile parte del Regno, siano attuate le norme comuni stabilite dalla legge, e così venga agevolato agli elettori l'esercizio del loro diritto.

C. BONCOMPAGNI *Relatore*

Adottato l' 11 Gennaio 1850.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono. ~~Qualunque sia il numero degli elettori di ciascun mandamento.~~

Art. 2.

~~I mandamenti separati da acque e torrenti, possono venire divisi in sezioni per decreto dell'Intendente della provincia, sempre quando possano essere improvvisamente intercettate le comunicazioni, e siano così gli elettori impediti da forza maggiore di recarsi al capo luogo di mandamento.~~

Art. 5.

~~Il Decreto Reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riescita definitiva.~~

Art. 4.

Gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capo luogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con decreto Reale a termini dell'articolo 6^o della legge elettorale.

Art. 5.

Stanno ferme le disposizioni della

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

I sempre che il numero degli elettori in un mandamento non sia al di sotto di 20. Dove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 2.

Il Decreto Reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riescita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere ^{maggiore} ~~minore~~ di giorni 8.

approvato

Art. 3.

Identico al qui contro.

approvato

Art. 4.

Identico al qui contro.

legge del 17 marzo 1848 riguardante
la circoscrizione dei Collegi di Torino
e di Genova e la divisione in sezioni
di mandamenti i cui elettori eccedono
il numero di quattrocento.

Art. 6.

Nulla del resto è innovato alla legge
elettorale del 17 marzo 1848, come
nulla per ora è innovato quanto ai
collegi della Sardegna. *per le migliori
circoscrizioni dei quali non è quanto
suonerà con apposita legge. Invece
in mancanza della suddetta legge
elettorale —*

approvato

Art. 5.

Identico al qui contro.

Approvato